



COMUNE DI SEGARIU

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO D'INSERIMENTO LAVORATIVO
DA REALIZZARSI NELL'AMBITO
DEL PROGRAMMA DI AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA'
- ANNUALITA' 2013 -
CIG 55302212BD

ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE

COMUNE DI SEGARIU – via Municipio n. 9 – 09040 SEGARIU (VS) – tel. 070/9305011 – fax 070/9302306 – Sito Internet: <http://www.comune.segariu.ca.it> – e mail com.segariu@tiscali.it

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio d'inserimento lavorativo rivolto ai soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al programma regionale di azioni di contrasto alla povertà – linea 3 (annualità 2013).

ART. 3 – FINALITA' E OBIETTIVI

Il servizio è finalizzato all'attivazione di progetti d'inserimento lavorativo presso una cooperativa sociale di tipo B, costituita ai sensi della L. 8 novembre 2001 n. 381, "Disciplina delle Cooperative Sociali" e della L.R. n. 16/97 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale", mediante i quali s'intendono perseguire i seguenti obiettivi:

- consentire ai destinatari d'intraprendere un percorso educativo attraverso attività lavorative adatte alle proprie capacità;
- realizzare una dimensione di autonomia economica, autodeterminazione e valorizzazione delle proprie capacità, aiutando lo sviluppo e la dignità sociale della persona debole;
- prevenire, arginare e/o limitare, situazioni di disagio;
- migliorare le potenzialità occupazionali dei destinatari finali dell'intervento;
- sensibilizzare e coinvolgere il contesto culturale e sociale, la rete istituzionale e gli ambiti produttivi alla tutela delle fasce deboli.

ART. 4 - DESTINATARI

Sono destinatari dell'intervento i soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al programma regionale di azioni di contrasto alla povertà – linea 3 (anno 2013), abili al lavoro, di età compresa tra i 18 e i 64 anni, residenti nel Comune di Segariu.

Si prevede di avviare al lavoro circa n. 37 persone, che, a gruppi di tre, a rotazione, saranno inserite in turni della durata di un mese. E' tuttavia facoltà del Servizio Sociale stabilire una diversa durata dei turni di lavoro ed una diversa composizione, in base alle esigenze del servizio.

ART. 5 - TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

Le attività lavorative, nelle quali saranno impegnati i destinatari di cui al precedente punto 4) riguarderanno:

- pulizia e manutenzione di strade, piazze e locali comunali;
- cura del verde pubblico;
- apertura, chiusura, vigilanza e pulizia dei locali comunali e del cimitero;
- disbrigo piccole commissioni all'interno del centro abitato;
- collaborazione durante le attività organizzate dal Servizio Sociale.

ART. 6 - DURATA E DECORRENZA DELL'APPALTO

L'appalto avrà una durata di dodici mesi, a partire dall'effettivo avvio del servizio e comunque fino all'esaurimento dell'importo contrattuale.

Alla scadenza dell'appalto, nelle more dello svolgimento delle procedure di scelta del contraente, potrà essere disposta la prosecuzione del servizio, nella misura strettamente necessaria, **agli stessi prezzi e condizioni**.

In attesa della stipula del contratto potrà essere disposto, dopo che l'aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace, l'avvio anticipato del servizio.

ART. 7 – IMPORTO A BASE DI GARA E AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'APPALTO

Il costo orario posto a base di gara è di € 17,98 (+ Iva al 4%).

L'ammontare complessivo dell'appalto è stimato in € 43.250,00 (+ Iva 4%), soggetto a ribasso, a cui si sommano gli oneri di sicurezza, pari a € 400,00 (esclusi dal ribasso).

Il costo orario posto a base di gara comprende:

- costo della manodopera (comprensivo degli oneri assicurativi, antinfortunistica, accantonamento TFR, tredicesima mensilità, polizza assicurativa dei lavoratori, sicurezza);
- dotazioni per ciascun lavoratore (DPI);
- costi di gestione (spese di segreteria, gestione buste paga, CUD, visite mediche, ecc);
- costo del referente.

L'attività lavorativa svolta nei giorni festivi, oppure oltre le ore 22.00, comporterà l'applicazione delle maggiorazioni di legge.

L'appaltatore, con tale corrispettivo, s'intende soddisfatto di qualsiasi sua spettanza nei confronti del Comune per il servizio di cui trattasi e non ha, quindi, alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Si precisa che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che pertanto si è provveduto a redigere il DUVRI, che si allega al presente capitolato. Nel suddetto documento è stato quantificato il costo per la sicurezza che è pari, come detto, ad € 400,00. **Tale costo si riferisce esclusivamente ai costi per la sicurezza aggiuntivi (da interferenza), pertanto sono esclusi da questo conteggio tutti gli oneri direttamente sostenuti dall'appaltatore per l'adempimento degli obblighi sulla sicurezza derivanti dalla propria attività ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.**

Le eventuali economie risultanti dal ribasso verranno utilizzate per il potenziamento o la prosecuzione del servizio.

ART. 8 – REVISIONE DEI PREZZI

Per tutta la durata del contratto, **compresa l'eventuale proroga**, non è ammessa alcuna revisione del prezzo contrattuale, pertanto l'aggiudicatario, nel formulare l'offerta, dovrà tenere conto di

quanto previsto nel presente capitolato e di eventuali aumenti derivanti da contratti di lavoro o ISTAT.

ART. 9 - INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO

In caso di ulteriori disponibilità finanziarie, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare all'appaltatore il potenziamento del servizio in oggetto, nonché la gestione di quegli inserimenti lavorativi, che pur rivolti a soggetti svantaggiati, non riguardano il programma di contrasto alla povertà. Tale affidamento avverrà agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'offerta presentata in sede di gara.

ART. 10 - ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

L'orario di lavoro è quantificato in n. 15 ore settimanali per ciascun utente, da svolgersi secondo le indicazioni del Servizio Sociale del Comune. Si prevede di inserire tre persone per ogni turno di lavoro, della durata di un mese, salvo diverse indicazioni da parte dell'Amministrazione Comunale. L'appaltatore s'impegna ad assicurare il servizio per tutti i giorni della durata dell'appalto, quindi, qualora fosse necessario, anche nei giorni festivi oppure oltre le ore 22.00.

ART. 11 - MATERIALE E ATTREZZATURE

L'appaltatore dovrà provvedere a proprie spese all'acquisto di tutto il materiale antinfortunistico previsto, per il servizio prestato, dalla normativa vigente (D. Lgs. n. 81/2008 e smi), ossia scarpe, guanti e gilet ad alta visibilità e tutto ciò che dovesse rendersi necessario in relazione alla propria valutazione dei rischi.

Compete all'Amministrazione Comunale mettere a disposizione dell'appaltatore il materiale e l'attrezzatura necessaria allo svolgimento delle attività lavorative (es. detersivi, pale, scope, zappe, decespugliatori, ecc.). E' concesso all'aggiudicatario, l'utilizzo di proprie attrezzature e dotazioni, che alla scadenza del contratto resteranno di sua proprietà.

ART. 12 – REFERENTE

L'aggiudicatario si obbliga ad individuare al suo interno un referente che curi i rapporti con l'Amministrazione Comunale, svolga funzioni di monitoraggio degli inserimenti lavorativi, verifichi quotidianamente il rispetto dei giorni e degli orari di lavoro e delle mansioni assegnate agli utenti. **La presenza del referente è richiesta per tutta la durata delle giornate lavorative.** In caso di assenza temporanea o definitiva del referente, l'aggiudicatario si obbliga alla sua sostituzione immediata, dandone comunicazione formale all'Ente.

Il referente dovrà essere dotato di un tesserino di riconoscimento, che riporti l'intestazione della cooperativa, il nome e cognome, qualifica e foto.

L'aggiudicatario, prima della stipula del contratto è tenuta a trasmettere il nominativo del referente individuato, con l'indicazione della qualifica professionale.

ART. 13 – COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Al Servizio Sociale comunale è demandata l'attività di programmazione, coordinamento e supervisione del servizio, nonché l'individuazione dell'utenza.

Competono, inoltre, al Comune i controlli sul regolare svolgimento del servizio.

ART. 14 – OBBLIGHI E ONERI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore:

- s'impegna a garantire la realizzazione del servizio nel rispetto di quanto contemplato nel presente capitolato e di quanto eventualmente concordato successivamente tra le parti;
- deve garantire la regolare assunzione dei destinatari del servizio, nel rispetto delle condizioni contrattuali previste dalle norme di riferimento. A tal fine, è tenuta a presentare mensilmente al Servizio Sociale copia del modello UniLav, in allegato alle fatture, mentre, a

- cadenza trimestrale, i modelli UNIEMENS. Lo svincolo della cauzione definitiva è subordinata anche alla verifica della regolarità della suddetta documentazione;
- è responsabile per tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro che la legge attribuisce ai datori di lavoro e, in particolare, per gli adempimenti da osservare in relazione ai rischi intrinseci alla natura e alle caratteristiche dell'attività da svolgere, nel rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 (compresa l'attività di informazione – formazione), i cui costi sono a suo totale carico;
 - è responsabile dell'adozione, nell'esecuzione del servizio, di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette allo stesso e dei terzi. Pertanto, è responsabile, sia penalmente che civilmente, dei danni che dovessero essere arrecati all'utenza, agli operatori, a terzi o a cose nello svolgimento delle attività convenzionate e imputabili direttamente o indirettamente a propria colpa o dei propri operatori, o a irregolarità o carenze nello svolgimento delle prestazioni;
 - deve sottoporre alle visite sanitarie ciascun utente (al quale dovrà essere riconosciuta l'idoneità al lavoro), a seguito delle quali si dovrà attestare che l'inserimento lavorativo delle persone non è di pregiudizio alla loro salute, all'incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e strutture;
 - nell'ambito dello svolgimento di attività lavorative, deve garantire che il personale occupato sia munito di tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
 - deve operare in linea con i principi della tutela fisica e psichica dei cittadini e nel rispetto dei diritti individuali;
 - deve garantire la consulenza, l'affiancamento e l'istruttoria delle pratiche inerenti il rapporto di lavoro (es. assegni nucleo familiare, indennità di disoccupazione, detrazioni, ecc).
 - vigila affinché l'espletamento del servizio avvenga negli orari e con le modalità concordate con il Servizio Sociale comunale;
 - **deve garantire l'adeguato e sollecito pagamento dei compensi agli utenti, entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui si è concluso il mese di lavoro, anche nelle more della liquidazione della fattura mensile da parte del Comune;**
 - deve avere un contegno riguardoso e corretto nei confronti dei soggetti inseriti;
 - deve mantenere il segreto su fatti e circostanze di cui dovesse venire a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti;
 - deve comunicare con tempestività ai referenti dei Servizi Sociali eventuali assenze dell'utenza;
 - deve comunicare al Servizio Sociale comunale qualsiasi modifica all'orario di lavoro, e al calendario assegnato;
 - non può richiedere compensi di alcun tipo agli utenti per le prestazioni effettuate in nome e per conto del Comune.
 - deve dare immediata comunicazione al referente del Servizio Sociale e al Responsabile del Servizio di qualsiasi circostanza ed evenienza che, rilevata nell'espletamento del servizio offerto, possa impedirne il suo corretto svolgimento.

ART. 15 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

L'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori, maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata del servizio. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione.

L'appaltatore è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale, dei soci lavoratori e degli utenti inseriti nelle attività lavorative.

Quest'Amministrazione si riserva di richiedere in qualsiasi momento la documentazione necessaria e prevista dalla normativa vigente per verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento, delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Qualora l'appaltatore non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra questa Amministrazione Comunale procederà alla risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio ad altra ditta. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute da questa Amministrazione. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta.

I lavoratori devono essere inseriti esclusivamente mediante assunzione, a norma del CCNL applicato.

Al lavoratore dovrà essere corrisposto un compenso mensile non superiore agli € 800,00 (comprensivo di tutte le competenze spettanti), pertanto, al fine di non superare tale soglia e nel rispetto del suddetto CCNL, potrebbe rendersi necessario ridurre le ore mensili di lavoro.

ART. 16 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

Tutti gli obblighi assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, come già detto, sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento delle spese a carico del Comune o in solido con questi, con esclusione di ogni diritto di rivalsa.

ART. 17 – RESPONSABILITÀ

Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero all'utenza, al Comune, a terzi e/o a cose, s'intende, senza riserve alcune, a completo ed esclusivo carico dell'appaltatore, sul quale grava qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi a qualsiasi titolo, da parte del Comune.

A tal fine l'appaltatore è obbligato a stipulare una polizza di Responsabilità Civile verso Terzi, per le attività relative al servizio appaltato, con almeno la seguente combinazione di massimali di garanzia:

- € 2.500.000,00, quale limite catastrofe per sinistro;
- € 1.500.000,00, quale limite per ogni persona danneggiata;
- € 1.500.000,00, quale limite per danni a cose e/o animali.

La suddetta polizza deve, inoltre, comprendere la copertura in caso di azione di rivalsa/ regresso esercitata dall'Inail e in caso di danni per i quali i lavoratori dipendenti dell'appaltatore non risultino indennizzati dall'Inail.

La polizza di cui sopra deve essere priva di franchigia.

Copia della suddetta polizza dovrà essere consegnata all'Amministrazione Comunale, all'atto della stipula del contratto.

ART. 18 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (DUVRI)

La Stazione Appaltante ha redatto il D.U.V.R.I., che costituisce allegato al presente capitolato d'appalto, per promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsto dall'art. 26, comma 3 del D.lgs. n. 81/2008, ed in particolare:

- per cooperare all'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

- per coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- per informarsi reciprocamente in merito a tali misure ed eliminare i rischi dovuti alle interferenze nelle lavorazioni oggetto dell'appalto.

Prima dell'avvio del servizio, l'aggiudicatario dovrà fornire al Servizio Sociale il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze Definitivo che sarà costituito dal Documento Preventivo allegato, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle eventuali interferenze sulle lavorazioni. L'aggiudicatario dovrà inoltre produrre un proprio Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) sui rischi connessi alle attività specifiche, che dovrà essere Coordinato con il Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze (DUVRI). Il D.V.R. deve essere redatto rispettando i contenuti minimi del D.lgs. n. 81/2008. Eventuali modifiche al D.V.R., che dovessero rendersi necessarie nel tempo, dovranno essere tempestivamente notificate.

ART. 19 - CARATTERE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto dell'appalto è ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato. In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Amministrazione applica le previste penalità.

ART. 20 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi assunti, l'appaltatore dovrà depositare cauzione definitiva in favore del Comune di Segariu nella misura del 10% dell'importo netto di aggiudicazione. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria è aumentata di quanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%.

Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà alla scadenza contrattuale e sarà condizionata alla presentazione, da parte dell'aggiudicatario, della documentazione indicata al precedente art. 14.

La cauzione definitiva sarà diminuita del 50% dietro presentazione della certificazione di qualità.

La garanzia deve essere prestata sotto forma di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa; la relativa documentazione costituirà parte integrante e sostanziale del contratto. La garanzia definitiva deve prevedere espressamente, a pena di esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

ART. 21 – PAGAMENTI

La liquidazione del corrispettivo contrattuale sarà effettuata con rate mensili posticipate, dietro presentazione di apposita fattura all'Ufficio Protocollo del Comune di Segariu.

La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata entro 30 giorni dalla ricezione di regolare fattura, alla quale dovranno essere allegate le schede orarie di ciascun utente, contenenti le ore effettuate giornalmente e le ore complessive del mese, debitamente sottoscritte dagli stessi e dal legale rappresentante della cooperativa. In caso di fatture non regolari, mancata consegna, o incompleta consegna della documentazione richiesta, i 30 giorni decorrono dalla data di regolarizzazione.

Nella fattura dovrà essere specificato il monte ore di servizio espletato, il costo orario applicato ed il costo complessivo del servizio.

La liquidazione del corrispettivo è, tuttavia, subordinata all'acquisizione, da parte della stazione appaltante, del DURC, per la verifica della regolarità della situazione previdenziale ed assicurativa dell'appaltatore.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 %, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 3, D.P.R. 207/2010.

Il pagamento del corrispettivo stimato per l'eliminazione dei rischi dovuti ad interferenze è subordinato alla verifica dell'effettuazione delle attività e al rispetto degli adempimenti contenuti ed individuati nel D.U.V.R.I.

ART. 22 - PENALITA'

Le inadempienze derivanti dagli obblighi contrattuali comporteranno l'applicazione di una penalità, per ogni contestazione, pari a € 300,00, oltre le spese conseguenti cui l'Ente dovesse andare incontro in relazione al mancato adempimenti dell'affidatario.

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da formale contestazione dell'inadempienza da parte dell'Amministrazione Comunale, nei confronti della quale l'appaltatore avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla data di ricezione della contestazione.

Dopo aver contestato almeno tre volte, a mezzo raccomandata A/R, all'appaltatore l'inadempienza rilevata, l'Amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio risolvere il contratto, fatte salve e riservate eventuali azioni per il risarcimento danni.

Rifusione delle spese e pagamenti di eventuali danni e penali, verranno applicati mediante ritenuta sulla rata di pagamento del canone d'appalto.

ART. 23 – RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER INADEMPIENZA

Sono cause di risoluzione:

- la mancata effettuazione del servizio senza giustificato motivo;
- l'aver subappaltato il servizio assunto;
- l'aver contestato all'appaltatore oltre le tre volte, a mezzo raccomandata A/R, l'inosservanza delle disposizioni del presente capitolato.
- la mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- la mancata regolarizzazione del rapporto di lavoro;
- l'arbitraria e ingiustificata interruzione/sospensione da parte dell'appaltatore del servizio oggetto del presente capitolato speciale, non dipendente da causa di forza maggiore;
- frode;
- sopravvenute cause ostative o di esclusione legate alla legislazione antimafia;
- sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica amministrazione;
- fallimento dell'appaltatore o sottoposizione a procedure concorsuali che possano pregiudicare l'espletamento dei servizi, salvo il recupero dei maggiori danni sulla cauzione;
- ogni altra inadempienza, qui non contemplata o fatto che rendesse impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

In caso di risoluzione del contratto, potrà essere richiesto all'appaltatore di proseguire l'incarico, alle medesime condizioni, fino a nuova aggiudicazione.

In caso di risoluzione l'appaltatore incorre nella perdita della cauzione, che resta incamerata dal Comune, fatto salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale affidamento del servizio ad altra ditta e per tutte le altre circostanze che potrebbero verificarsi.

ART. 24 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale potrà sospendere il servizio per giustificato motivo e previa comunicazione all'appaltatore con lettera raccomandata A/R, 60 gg prima della sospensione.

ART. 25 - RECESSO DELLA DITTA ED EVENTUALI PENALI

Nel caso l'appaltatore rinunci all'espletamento del servizio, dovrà comunicarlo per iscritto con almeno 60 giorni di preavviso. Nell'ipotesi di mancato rispetto di tale periodo, verrà applicata una

penale stabilita nella misura della spesa che l'Amministrazione Comunale dovrà sostenere sino all'espletamento del nuovo appalto.

ART. 26 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' fatto divieto di cedere o subappaltare il servizio assunto pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. In caso di associazioni d'impres e di consorzi non si considerano subappalti i servizi che sono stati imputati alle rispettive impres.

ART. 27 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto, ivi comprese le spese di registrazione ed i diritti di segreteria, sono a totale carico dell'appaltatore, il quale rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

ART. 28 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti nell'applicazione del presente capitolato e che non dovesse essere risolta tra le parti, la competenza è del Foro di Cagliari.

ART. 29 – TRATTAMENTO DEI DATI

In relazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali della ditta partecipante saranno conservati nelle banche dati dell'Ente quale titolare del trattamento, per il quale si assicura il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, della dignità personale e della riservatezza, nonché la custodia e protezione da perdita, distruzione ed accessi non autorizzati.

Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente alla gestione del procedimento di aggiudicazione e del successivo rapporto contrattuale.

I dati stessi non saranno comunicati ad altri soggetti, se non in ottemperanza ad obblighi di legge ed in accoglimento di richieste di accesso agli atti del procedimento, espresse dagli interessati, ai sensi della Legge n. 241/90. In relazione alla detenzione ed al trattamento dei dati è in facoltà della ditta partecipante l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03, secondo le modalità previste dalle relative disposizioni.

L'appaltatore e tutto il personale incaricato del servizio s'impegnano ad osservare la piena riservatezza su nominativi, informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi eventualmente forniti dall'Amministrazione.

Con la sottoscrizione e l'invio dell'offerta per la partecipazione alla gara, i concorrenti esprimono il loro consenso al suddetto trattamento.

ART. 30 - RINVIO

La partecipazione alla procedura di gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole contenute nel presente capitolato. Per tutto quanto non previsto in esso sono applicabili le disposizioni contenute nel codice civile, che qui si intendono riportate ed approvate per intero, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili.

ART. 31 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'impresa aggiudicatrice dovrà impegnarsi a rispettare le previsioni di cui all'art. 3 della Legge del 13 agosto 2010 n. 136" Piano straordinario contro le mafie" e ss.mm.ii. In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al servizio affidato dovranno essere registrati su "conti correnti" dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

L'impegno alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente articolo dovrà essere dichiarato, a pena esclusione, in sede di gara e inserito nel contratto d'appalto come clausola obbligatoria e vincolante per l'impresa.

ART. 32 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Per tutti gli effetti del contratto l'appaltatore elegge domicilio nel Comune di Segariu.

ART. 33 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti.

Segariu, 23.12.2013

Il Responsabile del Servizio Sociale
(F.to Dott. Marino Tronci)